


N.3
NOVEMBRE
2018

A BUON
DIRITTO
Quaderni

PASSO DOPO PASSO

*Vademecum per la regolarità
del soggiorno di rom e sinti*



A Buon Diritto Onlus

PASSO DOPO PASSO

*Vademecum per la regolarità
del soggiorno di rom e sinti*

Hanno partecipato alla stesura di questo rapporto
Valentina Calderone, Francesco Damiano Portoghese e Camilla Siliotti.

Si ringraziano inoltre **Alessia Matonti e Rita Vitale**
per la preziosa collaborazione.



INDICE

INTRODUZIONE	5
FONTI NORMATIVE	8
 IL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UE E DEI FAMILIARI DI CITTADINI UE	11
INGRESSO IN ITALIA DA MENO DI 3 MESI	13
IL DIRITTO DI SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI E IL DIRITTO AL SOGGIORNO PERMANENTE.....	14
 DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI NON COMUNITARI	18
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	19
LE SITUAZIONI MERITEVOLI DI TUTELA.....	23
IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE	25
 IL RICONOSCIMENTO DELL'APOLIDIA	26
IL RICONOSCIMENTO DELL'APOLIDIA - La procedura amministrativa	29
IL RICONOSCIMENTO DELL'APOLIDIA - La procedura giurisdizionale	30
 IL RICONOSCIMENTO O L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA	31
ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER NASCITA IN ITALIA (ELEZIONE)	32
ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA (NATURALIZZAZIONE).....	33
ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO	34
ANNEX	35
CONTATTI DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI A ROMA CHE SI SONO OCCUPATE E SI OCCUPANO DI ROM E SINTI SUL PIANO LEGALE	46

INTRODUZIONE

Il termine rom si riferisce a un insieme di gruppi migranti e nomadi di origine indiana che migrarono dall'India centrale verso le parti orientali dell'India del Nord e poi verso l'Impero bizantino, in Asia Minore e Grecia, giungendo in Europa e qui diffondendosi¹. I rom si compongono di vari gruppi, tra cui: Arlije, Calé, Gurbet, Kaale, Kalderas, Manus, Sinti, Ursari ecc.² Tali gruppi presentano tra loro alcune affinità, in particolare la lingua - il romanì - e alcuni usi, costumi e tradizioni. Nel corso della storia rom e sinti sono stati spesso vittime di feroci persecuzioni, la più terribile delle quali è avvenuta durante la seconda guerra mondiale: il *Porrajmos* - “grande divoramento” o “devastazione” - è il termine con cui gli stessi rom e sinti indicano lo sterminio del proprio popolo perpetrato dai nazisti. Il numero delle vittime è ancora dibattuto: per alcuni i morti sarebbero almeno 250.000, per altri tra i 500.000 e i 750.000³.

In Italia sono presenti rom, sinti - principalmente al nord e al centro - e manouches, ossia i sinti piemontesi⁴. Nonostante una base linguistica comune, i rom e i sinti

non sono riconosciuti come minoranza dalla nostra legislazione⁵ a causa dell'assenza di “territorialità”, da intendere come precisa localizzazione e raggruppamento sul territorio italiano. I rom e i sinti possono quindi essere definiti una minoranza diffusa e transnazionale⁶.

Il nomadismo, che nell'immaginario collettivo è la loro principale caratteristica, è ormai proprio solo di una minoranza. Invece, **circa l'85 - 90% dei rom e dei sinti è sedentario**⁷. **Quindi, non è corretta la definizione di “nomadi”**.

5 Sono al vaglio del Parlamento il disegno di legge 770/2013 (*Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei Sinti*), disponibile su <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41204.htm>, la proposta di legge 3162/2015 (*Modifiche alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della minoranza linguistica storica parlante la lingua romanì*). disponibile su <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45734.htm>, la proposta di legge 3541/2016 (*Norme per la tutela e le pari opportunità delle minoranze storico-linguistiche dei rom e dei sinti*), disponibile su <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46401.htm>, e la relativa proposta di legge di iniziativa popolare del 2015 (*Legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello status di minoranze a rom e sinti*), disponibile su <http://lexsintrom.blogspot.com/p/la-legge.html>. L'esame parlamentare di ciascuno di questi atti non è ancora iniziato.

6 Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), *Strategia d'inclusione dei rom, dei sinti e dei camminanti. Attuazione comunicazione europea n. 173/2011*, 28/02/2012, pag. 7, disponibile su <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/integrazione-rom-sinti-e-caminanti/Documents/Strategia%20Nazionale.pdf>

7 Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, *Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di rom, sinti e camminanti in Italia*, 9/02/2011, pag. 47, disponibile su <http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20caminanti.pdf>

1 Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), *I Rom, La storia*, ISTISSE Editore, pag.1, cap.1.0.

2 Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), *I Rom, La storia*, ISTISSE Editore, pag.1, Introduzione.

3 Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), *I Rom, La storia*, ISTISSE Editore, pag.7, cap.5.0.

4 Spinelli S., *Rom, genti libere*, Milano, Dalai, 2012, pagg. 158-159.


Nonostante non esista un dato certo riguardo la presenza di rom e sinti in Italia e in Europa - dovuto anche all'impossibilità di effettuare un censimento su base etnica, che lederebbe il diritto alla privacy, i valori costituzionali e i diritti umani - **il Consiglio d'Europa nel 2012 ha stimato che in Unione Europea (UE) la popolazione rom e sinta si aggira tra i quattro e gli otto milioni, pari all'1,1% della popolazione residente. Secondo il medesimo studio, la popolazione rom e sinta in Italia è compresa tra le 120.000 e le 180.000 unità, pari a circa lo 0,2% della popolazione residente⁸, una delle percentuali più basse d'Europa.**

Europa




Popolazione Rom e sinta
1,1% della popolazione residente

Italia



Popolazione Rom e sinta
0,2% della popolazione residente



La popolazione rom e sinta si è stabilita in Italia in tre fasi: una prima è quella che comprende la comunità di più antico e secolare insediamento, formata da circa settantamila persone di cittadinanza italiana; una seconda fase riguarda invece le persone arrivate dall'Europa dell'Est nel corso del XX secolo a seguito delle due guerre mondiali e dei conflitti nei Balcani degli anni novanta, e conta quasi novantamila individui; infine ci sono i rom e i sinti di recente immigrazione, giunti nel nostro paese dopo l'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione Europea⁹.

Di tutta la popolazione rom e sinta presente in Italia, solo circa ventiseimila persone abitano in baraccopoli formali o informali, micro insediamenti o centri di raccolta sul territorio nazionale¹⁰. I rom e i sinti che in Italia vivono in emergenza abitativa oscillano tra il 14% e il 21%, che corrisponde allo 0,04% della popolazione nazionale. Non è pertanto in alcun modo corretto parlare di "emergenza nomadi".


⁸ Lo studio è disponibile su <http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680088ea9>

⁹ Baldoni E., Giovannetti M., Marchesini M., *Gli insediamenti rom, sinti e camminanti in Italia*, 2016, pag. 10, disponibile su http://www.cittalia.it/images/Gli_insediamenti_Rom_Sinti_e_Caminanti_in_Italia_.pdf

¹⁰ Associazione 21 luglio Onlus, *Rapporto annuale 2017*, 2018, pag. 6, disponibile su http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf

La politica dei campi rom è una peculiarità italiana, inaugurata a metà del Novecento e implementata nei decenni successivi. Nel corso degli anni gli enti locali hanno finanziato la creazione nelle zone periferiche di aree di sosta temporanee - destinate a un preciso gruppo etnico - poi convertite in luoghi per l'abitazione sedentaria. In questo modo la popolazione rom e sinta ha subito una graduale opera di ghettizzazione e marginalizzazione. Nella maggior parte dei casi, in queste sistemazioni non è possibile accedere ai servizi fondamentali per la dignità e il benessere della persona: spesso infatti mancano acqua corrente, scarichi fognari, collegamenti tramite trasporto pubblico. Almeno due generazioni di rom e sinti sono cresciute in contesti simili a discariche, con gravissime conseguenze sul piano sociale, socio - sanitario e umano¹¹. **Bisogna anche ricordare che il 43% dei rom e sinti che abita in insediamenti formali ha la cittadinanza italiana¹².**

Insedimenti formali e informali di popolazione rom e sinta



11 Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, *Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di rom, sinti e camminanti in Italia*, 9/02/2011, pag. 49, disponibile su <http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20caminanti.pdf>

12 Associazione 21 luglio Onlus, *Rapporto annuale 2017*, 2018, pag. 11, disponibile su http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/04/Rapporto_Annuale-2017_web.pdf

Il superamento dei campi rom è un'esigenza quanto mai attuale, soprattutto per chi è costretto a viverci, e necessita di un processo graduale e ben strutturato. Uno degli elementi indispensabili per la buona riuscita è la regolarità del soggiorno. Spesso infatti si è intervenuti su esigenze contingenti e immediate, pur utili, ma senza immaginare e perseguire una progettualità a lungo termine.

Questo vademecum si propone di indicare quali siano le modalità di regolarizzazione sul territorio nazionale più adeguate, a seconda dei casi concreti che di volta in volta possono presentarsi. Non è uno strumento esclusivo per operatori del diritto. È rivolto invece principalmente ai funzionari delle amministrazioni locali che nella loro attività si relazionano con rom e sinti, ma anche a chiunque voglia approfondire la questione della regolarità del soggiorno. Dopo aver acquisito le informazioni necessarie, l'operatore sarà infatti in grado di orientare l'utente verso la migliore soluzione per procedere alla regolarizzazione della sua posizione.



Nelle note sono riportate le principali norme in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. Per ogni tipologia di titolo di soggiorno sono elencati i documenti da allegare all'istanza di rilascio. Bisogna però considerare che ogni Questura - Ufficio immigrazione può avere delle prassi differenti dalle altre. Pertanto, è sempre consigliabile richiedere le opportune informazioni agli organi competenti.

FONTI NORMATIVE

Fonti Internazionali

Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948;

Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

Convenzione relativa allo statuto delle persone apolide del 1954, ratificata dall'Italia con legge 1 febbraio 1962, n. 306;

Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1961, ratificata dall'Italia con legge 29 settembre 2015, n. 162;

Convenzione internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificata dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

Protocollo relativo allo status di rifugiato del 1966, ratificato dall'Italia con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176

Fonti dell'Unione Europea

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolide, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Fonti italiane

Codice civile;

Codice di procedura penale;

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*);

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*);

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (*Nuove norme sulla cittadinanza*);

Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (*Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1993 n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*);

Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti d'acquisto della cittadinanza italiana*);

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*);

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*);

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*);

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*);

Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*);

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*);

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (*Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*);

Legge 20 maggio 2016, n. 76 (*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*);

Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*).

 CITTADINI E FAMILIARI UE

Sono cittadino comunitario
pag. 11

Sono un familiare di un cittadino comunitario
pag. 11

 CITTADINI NON UE

Non sono cittadino comunitario
pag. 18

 APOLIDIA

Non conosco quale sia la mia cittadinanza
pag. 26

 RESIDENTI/ CONIUGATI IN ITALIA

Sono nato e cresciuto in Italia
pag. 31

Risiedo regolarmente in Italia da tanti anni
pag. 33

Sono sposato / unito civilmente con una cittadina italiana
pag. 34



IL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UE E DEI FAMILIARI DI CITTADINI UE

Un cittadino comunitario può circolare e soggiornare liberamente in Italia per un massimo di tre mesi¹³, a patto che possieda un documento d'identità valido per l'espatrio.

Successivamente, acquista il diritto al soggiorno per un periodo di tempo ulteriore se dimostra di possedere almeno uno di questi quattro requisiti:

- A) lavoro subordinato o autonomo;
- B) studio o formazione professionale;
- C) unità familiare;
- D) autosufficienza.

Dopo un soggiorno legale e continuativo di almeno cinque anni, il cittadino comunitario acquista il diritto al soggiorno permanente.

Il diritto di soggiorno è esteso anche ai familiari di cittadini UE¹⁴ che risiedono regolarmente in Italia, a prescindere dalla nazionalità.

¹³ Art. 6, c. 1, d.lgs. 30/2007.

¹⁴ Art. 2, c. 1, lett. b), d.lgs. 30/2007 e art. 3, c. 2, lett. a), d.lgs. 30/2007.



SCHEMA 1 - “FAMILIARI” E “ALTRI FAMILIARI”

- Coniuge
- Partner unito civilmente¹⁵.
- Figli con meno di ventun anni o a carico¹⁶.
- Genitori a carico¹⁷
- Familiari conviventi o a carico nel paese di provenienza¹⁸
- Familiari con gravi motivi di salute che necessitano di assistenza¹⁹
- Partner non unito civilmente ma con relazione stabile con il cittadino dell'Unione²⁰

Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il provvedimento di allontanamento dall'Italia può essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato.

15 “Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante”. Nel caso dell'Italia, dopo l'introduzione della L. 76/2016 sulle unioni civili, il partner del cittadino comunitario può esercitare questo diritto.

16 “I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner”.


17 “Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner”.

18 “Ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente”.

19 Vedi nota 14.

20 “Il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.





Sono arrivato in
Italia da meno
di tre mesi

pag. 13

Sono arrivato
in Italia da più
di tre mesi

pag. 14

INGRESSO IN ITALIA DA MENO DI 3 MESI

Per entrare in Italia e soggiornarvi fino a tre mesi, il cittadino UE deve essere in possesso di un passaporto o di un documento di identità valido per l'espatrio²¹, secondo la legislazione dello Stato membro di cui ha la cittadinanza.

Non occorre un visto di ingresso²².

Le stesse disposizioni si applicano ai familiari.

È consigliabile che l'interessato si rechi all'ufficio di Polizia competente per il luogo di dimora a rendere una dichiarazione di presenza sul territorio nazionale, compilando e depositando il modello pubblicato sui siti del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato²³. Talvolta le Questure - Ufficio immigrazione chiedono la dichiarazione di ospitalità²⁴ o la cessione di fabbricato²⁵: entrambe sono dichiarazioni di un privato che comunica all'autorità di ospitare o di aver concesso il godimento di un immobile a un terzo. In mancanza di uno di questi adempimenti, si presume che il soggiorno si sia protratto per oltre novanta giorni²⁶.

21 Art. 6, c. 1, d.lgs. 30/2007.

22 Art. 5, c. 1, d.lgs. 30/2007.

23 http://www.poliziadistato.it/statics/27/declaration_de_presence_ue.pdf

24 <http://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf>

25 http://www.poliziadistato.it/statics/09/modulo_cessione_fabbricato.pdf

26 Art. 5, c. 5-bis, d.lgs. 30/2007.



IL DIRITTO DI SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI E IL DIRITTO AL SOGGIORNO PERMANENTE

Il cittadino UE ha diritto a soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi qualora rientri in una delle quattro categorie²⁷ rappresentate nel seguente schema.

SCHEMA 2 - DIRITTO AL SOGGIORNO SUPERIORE A 90 GIORNI

- Lavoro subordinato o autonomo²⁸ (vedi Annex 1)
- Studio o formazione professionale²⁹ (vedi Annex 2)
- Autosufficienza economica³⁰ (vedi Annex 3)
- Unità familiare³¹ (vedi Annex 4)

BOX 1 - Gli altri familiari del cittadino UE

La definizione di “*altri familiari*” si presta a più interpretazioni. La prima, di carattere restrittivo, si basa sulla nozione di “parente” prospettata nel codice civile ed è applicabile fino al IV grado³². Rientrano dunque in questa definizione: figli, genitori (I grado); fratelli e sorelle, nonni, nipoti (II grado); zii o zie, nipoti, bisnonni o bisnipoti (III grado); cugini o cugine (IV grado)³³. Un'altra interpretazione, a carattere estensivo, comprende anche gli affini, cioè i parenti del coniuge o del partner legati dal vincolo di affinità con l'altro coniuge o partner. Di norma gli uffici tendono ad applicare il criterio restrittivo (vedi Annex 5).

27 Art. 7, c. 1, d.lgs. 30/2007.

28 “Se è un lavoratore subordinato o autonomo”.

29 “Se è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi o di formazione professionale, e disponga per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria”.

30 “Se dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale”.

31 “Se è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) e c)”

32 Art. 77, Codice civile.

33 http://www.trevisolavora.it/guidastranieri/sezioni.asp?id_categoria=403

SCHEMA 3 - CONSERVAZIONE DEL DIRITTO DI SOGGIORNO DEL LAVORATORE IN CASI PARTICOLARI³⁴

- È temporaneamente inabile al lavoro a causa di malattia o infortunio
- Dopo aver lavorato per almeno un anno in Italia, è in stato di disoccupazione involontaria ed è iscritto a un centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- È in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore a un anno o si è trovato in questa condizione nei primi dodici mesi di soggiorno in Italia, ed è iscritto a un centro per l'impiego o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- Segue un corso di formazione, eventualmente legato alla precedente attività lavorativa

34 Art. 7, c. 3, d.lgs. 30/2007.

BOX 2 - Le risorse economiche sufficienti e la copertura sanitaria

Per stabilire quale sia la soglia di disponibilità economica sufficiente si fa generalmente riferimento all'importo annuo del sussidio sociale minimo³⁵, pari a € 5.889,00 per il 2018³⁶. Ai fini della verifica della sussistenza di tale requisito deve essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato³⁷. Le risorse non devono essere necessariamente periodiche (es.: stipendio) ma possono essere anche in forma di capitale accumulato (es.: il saldo di un conto corrente). Possono inoltre essere elargite da soggetti terzi. Infine, il possesso di tale requisito può essere dimostrato anche con dichiarazione sostitutiva di certificazione³⁸. Il Ministero dell'Interno su questo punto riprende³⁹ la Comunicazione della Commissione europea⁴⁰ chiarendo che l'importo del sussidio sociale minimo è il parametro idoneo per accertare la sufficienza delle risorse economiche, ma che qualora il reddito annuo sia inferiore alla soglia stabilita l'iscrizione non può essere negata in automatico⁴¹. La direttiva europea⁴² vieta infatti agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle "risorse sufficienti". La motivazione alla base è semplice: la libertà di circolazione e soggiorno è uno dei pilastri dell'UE, nonché un diritto essenziale per i cittadini comunitari⁴³. Questo diritto non può essere limitato da un elemento esclusivamente legato al patrimonio, ma deve essere sempre bilanciato con ulteriori aspetti della sfera soggettiva meritevoli di tutela. Pertanto in questo caso il funzionario dovrà valutare la situazione personale del richiedente nel suo complesso⁴⁴. La copertura sanitaria invece è soddisfatta tramite l'esibizione della tessera sanitaria⁴⁵ (Tessera europea assicurazione malattia o TEAM). In un solo caso è considerata accettabile anche la tessera sanitaria del paese di origine: se l'interessato non ha trasferito la residenza in Italia, poiché il centro dei propri interessi resta il paese di origine (es.: lavoratori distaccati o studenti). Così facendo è possibile procedere all'iscrizione nello schedario della popolazione temporaneamente presente⁴⁶, soddisfacendo quanto richiesto per la regolarità del soggiorno.

35 Art. 9, c. 3, lett. b), d.lgs. 30/2007, che a sua volta rimanda all'art. 29, c. 3, lett. b), d.lgs. 286/1998.

36 <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50184>

37 Art. 9, c. 3-bis, d.lgs. 30/2007.

38 Art. 46, c. 1, lett. o), DPR 445/2000.

39 Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici, 21 settembre 2009, n. 18.

40 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, 2009/313.

41 "ove l'interessato non raggiunga l'importo minimo delle risorse, come previsto dall'art. 9, c. 3, lett. b) e c) del d. lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell'istanza d'iscrizione sia proporzionato rispetto all'obiettivo della direttiva".

42 Art. 8, par. 4, Direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio.

43 Vedi nota 36

44 Vedi nota 35.

45 Questo documento è "idoneo a garantire la copertura sanitaria prevista dall'art. 9, c. 3, lettere b) e c) del d.lgs. n. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell'Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia". Vedi nota 35.

46 Art. 8, L. 1224/1958 e art. 32, c. 1, DPR 223/1989.

Il cittadino comunitario e i suoi familiari sono tenuti a effettuare l'iscrizione anagrafica presso il Comune in cui hanno la dimora abituale⁴⁷. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono chiedere alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di residenza il rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE, di durata quinquennale⁴⁸.

Trascorsi i cinque anni, si matura il diritto al soggiorno permanente⁴⁹. Tale diritto si perde solo in caso di assenze dall'Italia superiori a due anni consecutivi⁵⁰.

SCHEMA 4 - MATURAZIONE DEL DIRITTO AL SOGGIORNO⁵¹

- **Raggiungimento età pensionabile o pensionamento anticipato.** Se il lavoratore appartiene a una categoria per cui non è prevista la pensione di vecchiaia, è sufficiente il compimento del sessantesimo anno di età⁵²
- **Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente,** dopo almeno due anni di esercizio dell'attività lavorativa. Il requisito dei due anni non si applica se l'incapacità è stata causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale ed è prevista l'erogazione di una prestazione previdenziale totalmente o parzialmente a carico dello Stato⁵³
- **Esercizio della professione in altro Stato Ue,** dopo almeno tre anni continuativi di attività in Italia e mantenimento della residenza in Italia⁵⁴

I familiari di cittadini UE acquistano a loro volta il diritto al soggiorno permanente se hanno risieduto legalmente in Italia per almeno cinque anni, unitamente al cittadino dell'Unione⁵⁵. A loro è rilasciata la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, da richiedere alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora⁵⁶. Anche in questo caso, il diritto al soggiorno decade in caso di assenza dal territorio nazionale per più di due anni consecutivi⁵⁷.

47 Art. 9, c. 1, d.lgs. 30/2007.

48 Art. 10, d.lgs. 30/2007.

49 Art. 14, c. 1, d.lgs. 30/2007.

50 Art. 14, c. 4, d.lgs. 30/2007.

51 Art. 15, d.lgs. 30/2007.

52 "Raggiungimento età pensionabile o pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto attività lavorativa negli ultimi dodici mesi e abbia soggiornato in Italia continuativamente per almeno tre anni. Se il lavoratore non appartiene alla categoria per cui è riconosciuta la pensione di vecchiaia, è sufficiente il compimento del sessantesimo anno di età".

53 "Sopravvenuta incapacità lavorativa permanente, se ha soggiornato per almeno due anni consecutivi. Se l'incapacità è derivata da malattia professionale o infortunio sul lavoro, che dà diritto a una prestazione a carico parziale o totale dello Stato, non si considera il requisito dei due anni di residenza".

54 "Esercizio di attività lavorativa in altro Stato membro, dopo tre anni consecutivi di esercizio attività lavorativa in Italia e mantenimento delle condizioni per l'iscrizione anagrafica".

55 Art. 14, c. 2, d.lgs. 30/2007.

56 Art. 17, c. 1, d.lgs. 30/2007.

57 Art. 14, c. 4, d.lgs. 30/2007.

SCHEMA 5 - MANTENIMENTO DEL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI DEL CITTADINO

- **Decesso o partenza cittadino UE⁵⁸**

- » Familiare cittadino UE: maturazione diritto al soggiorno permanente o possesso requisiti per soggiorno superiore a novanta giorni.
- » Familiare non cittadino UE: A) soggiorno in Italia per almeno un anno prima del decesso; B) maturazione diritto al soggiorno permanente o lavoratore subordinato o autonomo in possesso risorse sufficienti e copertura sanitaria.
- » La partenza e il decesso del cittadino UE non fanno venire meno il diritto di soggiorno del figlio iscritto in un istituto scolastico e del genitore che ne ha l'affidamento, fino al compimento degli studi

- **Divorzio o annullamento matrimonio con cittadino UE⁵⁹**

- » Familiare cittadino UE: maturazione diritto al soggiorno permanente o possesso requisiti per soggiorno superiore a novanta giorni.
- » Familiare non cittadino UE: A) maturazione diritto al soggiorno permanente; B) Matrimonio durato almeno tre anni, di cui almeno uno in Italia; C) Affidamento dei figli; D) Vittima di reati contro la persona commessi in ambito familiare, in procedimento penale in corso o definito con sentenza di condanna; E) Diritto di visita ai figli sul territorio nazionale.

In questi casi sono comunque richiesti l'esercizio di un'attività lavorativa o le risorse economiche sufficienti e la copertura sanitaria.

Contro un eventuale rifiuto o revoca del diritto di soggiorno è possibile presentare ricorso presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Ue del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello ove dimora il richiedente. È ammesso il ricorso al gratuito patrocinio se vi sono i requisiti⁶⁰.

58 Art. 11, d.lgs. 30/2007.

59 Art. 12, d.lgs. 30/2007.

60 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page



DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI NON COMUNITARI

I rom e i sinti non comunitari provengono anche da paesi nati dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia e che attualmente non sono membri dell'Unione europea: Bosnia, Ex repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro e Serbia. La loro condizione giuridica è identica a quella di qualsiasi altro cittadino extracomunitario o apolide e pertanto in questi casi si applica il Testo unico sull'immigrazione (TUI)⁶¹.

Per entrare legalmente in Italia i cittadini non comunitari devono richiedere il visto d'ingresso. Successivamente, si procede al rilascio del relativo permesso di soggiorno. Non è ammessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale in caso di ingresso irregolare o di permanenza protratta oltre il periodo consentito dal visto o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Esistono, tuttavia, delle eccezioni che consentono il rilascio di un permesso di soggiorno per circostanze gravi o comunque meritevoli di tutela.



61 D.lgs. 286/1998.



LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Voglio chiedere
asilo
pag. 20

Non voglio
chiedere asilo,
ma ho comunque
bisogno di tutela
pag. 23

Ho un/una
figlio/a minore
pag. 25

L'articolo 10, comma 3, della Costituzione italiana prevede che *“lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”*.

La domanda di protezione internazionale o di asilo è una procedura complessa volta ad accertare una condizione personale.

A volte viene suggerita come *extrema ratio* a chi non ha possibilità di ottenere altro titolo di soggiorno, ma in realtà si tratta di un procedimento che implica un'attenta valutazione della storia personale del richiedente e della situazione nel paese di origine. È importante considerare l'eventuale stress che l'intera procedura comporta e, per evitare eccessi di domande senza fondamento, è consigliabile chiedere un parere alle associazioni specializzate in diritto dell'immigrazione.

L'Italia, in qualità di Stato membro dell'Unione Europea, ha aderito al sistema comune di asilo europeo (CEAS), che costituisce una base condivisa per le legislazioni di tutti i paesi unionali.



 CITTADINI E
FAMILIARI UE

 CITTADINI
NON UE

 APOLIDIA

 RESIDENTI/
CONIUGATI IN ITALIA

BOX 3 - La domanda di protezione internazionale

La domanda di protezione internazionale va presentata alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora o alla Polizia di frontiera⁶². Il richiedente è obbligato a consegnare il proprio passaporto, ma solo se ne è in possesso. In caso contrario, la domanda può essere presentata ugualmente⁶³.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di domicilio. Non sono obbligatorie l'iscrizione al registro della popolazione residente, la dichiarazione di ospitalità o la cessione di fabbricato⁶⁴. Dopo aver manifestato la volontà di chiedere protezione il richiedente è convocato nuovamente in Questura - Ufficio immigrazione per formalizzare la domanda, compilare il modello C3 e infine per sostenere l'audizione presso la Commissione Territoriale competente, a cui dovrà raccontare la propria storia per verificare se sussistono le condizioni per il riconoscimento di una protezione.

Al richiedente asilo è assegnato un codice fiscale alfanumerico, utilizzabile per i rapporti con la pubblica amministrazione. In caso di mancata assegnazione del codice fiscale al momento della verbalizzazione della domanda, il richiedente può recarsi all'Agenzia delle entrate più vicina per richiederlo. Il richiedente asilo ha diritto a un permesso di soggiorno di sei mesi (vedi Annex 6), e dopo sessanta giorni dalla verbalizzazione e dal suo rilascio può svolgere regolarmente attività lavorativa⁶⁵.

Tale permesso è rinnovabile fino alla conclusione della procedura, comprese le eventuali fasi giudiziarie, in caso di un esito negativo⁶⁶.

62 Art. 3, c. 2, d.lgs. 25/2008.

63 Art. 11, c. 1, d.lgs. 25/2008.

64 Art. 5, c. 1, d.lgs. 142/2015.

65 Art. 22, c. 1, d.lgs. 142/2015.

66 Art. 4, c. 1, d.lgs. 142/2015.

SCHEMA 6 - LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE⁶⁷

- status di rifugiato⁶⁸ (Annex 7)
- protezione sussidiaria⁶⁹ (Annex 8)
- permesso di soggiorno per protezione speciale⁷⁰ (Annex 9)
- diniego

67 Art. 32, d.lgs. 25/2008.

68 Art. 2, c. 1, lett. e), d.lgs. 251/2007: "chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi".

69 Art. 2, c. 1, lett. g), d.lgs. 251/2007: "è invece riconosciuta a chi non può essere considerato rifugiato "ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno". Il danno grave consiste in:

condanna a morte o esecuzione della pena di morte.

tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante.

minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

70 Art. 19, cc. 1 e 1.1., d.lgs. 286/1998: "in nessun caso può' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani".

Ad esclusione del riconoscimento dello *status* di rifugiato, il richiedente può impugnare le decisioni della Commissione territoriale entro trenta giorni dalla notifica, presso le sezioni specializzate del Tribunale civile competente. È prevista la possibilità di ricorrere per Cassazione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza del Tribunale. L'istituto del gratuito patrocinio a spese dello Stato può essere concesso a chi dimostra di avere i requisiti previsti dalla legge⁷¹.

Il permesso di soggiorno per asilo e protezione sussidiaria ha durata di cinque anni ed è rinnovabile tramite kit postale o depositando i documenti necessari direttamente alla Questura - Ufficio immigrazione competente (Annex 7 e 8). Il permesso per asilo è rinnovato automaticamente, quello per protezione sussidiaria in seguito a verifica del perdurare della situazione che ha portato al rilascio⁷².

Entrambe le protezioni prevedono la possibilità del ricongiungimento o della coesione familiare⁷³, a prescindere dai requisiti relativi al reddito e all'alloggio normalmente previsti⁷⁴.

Il rifugiato ha diritto a un titolo di viaggio, documento equipollente al passaporto, valido per tutti i paesi che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951, ma non per il paese di origine⁷⁵.

I titolari di protezione sussidiaria hanno diritto al titolo di viaggio solo nel caso in cui per gravi motivi non possano o vogliano recarsi presso la propria rappresentanza diplomatica o consolare⁷⁶. La cittadinanza italiana è acquisibile dopo cinque anni

di residenza legale per i titolari dello *status*⁷⁷ e dopo dieci anni per i beneficiari di protezione sussidiaria⁷⁸.

Il permesso di soggiorno per asilo e quello per protezione sussidiaria sono convertibili in permesso di soggiorno per lavoro.

I titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale non hanno invece diritto al ricongiungimento familiare. Il permesso di soggiorno ha durata di un anno⁷⁹ ed è rinnovabile, previa verifica delle condizioni che hanno portato al rilascio, ma non è convertibile in motivi di lavoro (Annex 9). Dopo dieci anni è possibile fare domanda di cittadinanza italiana.

Una persona che in passato ha già presentato domanda di protezione internazionale, con esito negativo, può chiedere nuovamente asilo. La seconda domanda deve fondarsi su elementi già esistenti al momento della valutazione della precedente domanda ma non noti oppure su elementi sopraggiunti in seguito. I motivi devono riguardare la situazione personale del richiedente o la situazione nel paese di origine⁸⁰. Non è consigliabile presentare una domanda reiterata senza alcun fondamento.

71 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page

72 Art. 23, d.lgs. 251/2007.

73 Art. 22, d.lgs. 251/2007.

74 Art. 29-bis, d.lgs. 286/1998.

75 Art. 24, c. 1, d.lgs. 251/2007.

76 Art. 24, c. 2, d.lgs. 251/2007.

77 Art. 9, c. 1, lett. e), L. 91/1992 e art. 16, L. 91/1992.

78 Art. 9, c. 1, lett. f), L.91/1992.

79 Art. 32, c. 3, d.lgs. 25/2008.

80 Art. 29, c. 1, lett. b), d.lgs. 25/2008.



PERMESSO DI SOGGIORNO	DURATA (ANNI)	RINNOVO	TITOLO DI VIAGGIO	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	TEMPO DI ACQUISIZIONE CITTADINANZA (ANNI)
Status di rifugiato	5	Automatico	Si	Si	5
Protezione sussidiaria	5	Previa verifica permanenza delle condizioni che hanno portato al rilascio	Si, se ci sono fondate ragioni che non consentono al titolare di richiedere il passaporto	Si	10
Protezione speciale	1	Previa verifica permanenza delle condizioni che hanno portato al rilascio	Non specificato	No	10



CITTADINI E FAMILIARI UE



CITTADINI NON UE



APOLIDIA



RESIDENTI/ CONIUGATI IN ITALIA

LE SITUAZIONI MERITEVOLI DI TUTELA

Alcuni permessi di soggiorno sono rilasciati allo straniero che, pur non avendo diritto alla protezione internazionale, ad altro titolo o non ancora riconosciuto come apolide, versa in una situazione comunque meritevole di tutela. In questi casi il permesso di soggiorno ha una durata variabile ed è rinnovabile e convertibile a seconda dei casi. Non è previsto un limite ai rinnovi, che sono collegati al perdurare della situazione alla base della domanda. La richiesta, se previsto, deve essere presentata direttamente alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora, allegando la relativa documentazione.

Questi documenti offrono una tutela in circostanze eccezionali e temporanee, ma devono anche garantire la protezione del cittadino vulnerabile per il tempo necessario. Quindi, ciascuna situazione personale deve essere valutata caso per caso. Il titolare del documento non può beneficiare del ricongiungimento familiare. Il permesso di soggiorno della durata minima di un anno dà diritto alle misure di accoglienza e assistenza sociale⁸¹. Di seguito sono riportate le varie tipologie del permesso:

A) Protezione sociale (recante la dicitura “casi speciali”)⁸² (Annex 10)

Può essere richiesto dai Servizi sociali, associazioni, enti e ad altri organismi privati abilitati alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri, oppure dal Procuratore della Repubblica in caso di dichiarazioni rese in un procedimento penale relativo a fatti di violenza o grave sfruttamento. Ha la durata di

81 Art. 41, d.lgs. 286/1998.

82 Art. 18, d.lgs. 286/1998.

sei mesi, rinnovabile per un anno o più a seconda del tempo necessario per motivi di giustizia ed è convertibile in motivi di lavoro. La revoca di tale permesso può avvenire nel caso in cui cessino le condizioni che avevano portato al rilascio o qualora venga interrotto il programma di assistenza e integrazione o per condotta incompatibile.

B) Protezione sociale per stranieri dimessi da istituti di pena (recante la dicitura “casi speciali”)⁸³ (Annex 11)

Può essere richiesto dallo straniero condannato a una pena detentiva per reati commessi in minore età oppure dal Procuratore della Repubblica o dal giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni.

C) Violenza domestica (recante la dicitura “casi speciali”)⁸⁴ (Annex 12)

Può essere richiesto dall'autorità giudiziaria procedente o dai Centri antiviolenza, dai servizi sociali territoriali, dai servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. È rivolto: 1) alle vittime di violenze o abusi accertati nel corso di operazioni di polizia, indagini preliminari o procedimenti penali per maltrattamenti contro familiari e conviventi, di lesioni personali semplici o aggravate, di mutilazione degli organi genitali femminili, sequestro di persona, violenza sessuale e atti persecutori o per uno dei delitti per cui è previsto l'arresto in flagranza; 2) alle vittime di violenza o abusi accertati nel corso di interventi assistenziali da parte di centri antiviolenza, servizi sociali territoriali,

83 Art. 18, c. 6, d.lgs. 286/1998.

84 Art. 18-bis, d.lgs. 286/1998.



servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza con parere dell'autorità giudiziaria precedente; 3) in caso di pericolo, grave e attuale, per l'incolumità della persona. Ha durata annuale ed è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro. La revoca può avvenire nel caso in cui cessino le condizioni che avevano determinato il rilascio, oppure per condotta incompatibile o a causa di condanna, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per i reati citati in ambito di violenza domestica.

D) Sfruttamento lavorativo (recante la dicitura "casi speciali")⁸⁵ (Annex 13)

Può essere richiesto dal Procuratore della Repubblica o dal lavoratore in caso di: 1) particolare sfruttamento lavorativo; 2) denuncia del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e cooperazione nel procedimento penale; 3) parere favorevole del Procuratore della Repubblica. Il permesso ha una durata di sei mesi, rinnovabile per un anno o per un maggior periodo di tempo se necessario per la definizione del procedimento penale. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La revoca può avvenire in caso di cessazione delle condizioni che avevano portato al rilascio o per condotta incompatibile.

E) Cure mediche⁸⁶ (Annex 14)

È rilasciato ai cittadini che versano in condizione di salute di particolare gravità, tali da non poter essere sottoposti a procedura di respingimento o espulsione. L'interessato può fare richiesta direttamente in Questura - Ufficio immigrazione. Il permesso ha durata di sei mesi ed è rinnovabile finché persistono le condizioni alla base del rilascio.

85 Art. 22, c. 12-quater, d.lgs. 286/1998.

86 Art. 19, c. 1-bis, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.

F) Cure mediche in caso di gravidanza⁸⁷ (Annex 15)

È rilasciato alle donne incinte o fino a sei mesi dopo il parto. Ne può fare richiesta anche il padre del nascituro o del neonato, alle stesse condizioni.

G) Calamità⁸⁸ (Annex 16)

Ne beneficia il cittadino il cui paese è stato colpito da una calamità così grave da non consentire il ritorno o la permanenza in condizioni di sicurezza. Ha durata di sei mesi ed è rinnovabile fino a quando persistono le condizioni alla base del rinnovo. Consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma non è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

H) Atti di particolare valore civile⁸⁹ (Annex 17)

È rilasciato allo straniero che ha compiuto atti a tutela della vita o della pubblica sicurezza, anche a rischio della propria incolumità. È rilasciato su proposta del Prefetto, ha durata biennale e può essere rinnovato o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

87 Art. 28, c. 1, lett. c), DPR 394/1999.

88 Art. 20-bis, d.lgs. 286/1998.

89 Art. 42-bis, d.lgs. 286/1998.



IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE

Il genitore di un minore straniero presente in Italia può entrare o soggiornare regolarmente quando ci siano gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tenendo conto dell'età e delle condizioni di salute⁹⁰. I minori non possono essere allontanati dal territorio nazionale, se non per seguire il genitore a sua volta espulso⁹¹.

La finalità del permesso di soggiorno concesso al genitore di un minore presente in Italia è tutelare in primo luogo l'interesse del minore, quando possa subire un pregiudizio causato da altre norme, come ad esempio un provvedimento di allontanamento nei confronti del genitore.

Le ragioni a supporto del soggiorno del minore devono essere prevalenti sulle esigenze di allontanamento del genitore. L'istanza relativa al permesso di soggiorno per assistenza minore si presenta, con l'ausilio di un avvocato, al Tribunale per i minorenni.

In caso di decisione positiva la Questura - Ufficio immigrazione competente rilascia il permesso di soggiorno non convertibile recante una durata stabilita dal decreto del Tribunale per i minorenni e relativa al perdurare dei gravi motivi. Il grave motivo connesso allo sviluppo psico-fisico deve essere inteso come qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e oggettivamente grave, anche in base all'età o alle condizioni di salute, e collegato all'assenza del genitore.

La norma non riguarda solo una situazione di criticità sanitaria, ma deve essere interpretata estensivamente, prendendo in considerazione anche l'età, il contesto sociale

di riferimento e gli eventuali pregiudizi che verrebbero causati dall'allontanamento dalla figura genitoriale.

È consigliabile al genitore che presenta l'istanza al Tribunale per i minorenni di dimostrare il possesso di un reddito e di un alloggio idonei alle esigenze del minore. Spesso infatti questi elementi sono alla base di una risposta positiva del Giudice.

Il permesso di soggiorno per assistenza minore consente lo svolgimento di attività lavorativa, necessaria per il sostentamento del minore, ed è rinnovabile previa nuova autorizzazione del Tribunale per i minorenni. Non è possibile chiedere la conversione in altro permesso di soggiorno, ma è consentito l'esercizio di un'attività lavorativa (**Annex 18**).

La revoca è disposta nel momento in cui cessano i motivi alla base del rilascio.

⁹⁰ Art. 31, c. 3, d.lgs. 286/1998.

⁹¹ Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. 286/1998 e art. 9, c. 2, lett. a), d.lgs. 286/1998.



IL RICONOSCIMENTO DELL'APOLIDIA

La Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 afferma che ciascun individuo ha diritto ad avere almeno una cittadinanza e non ne può essere privato arbitrariamente⁹². Il Patto sui diritti civili e politici del 1966, poi, prevede che ogni fanciullo abbia diritto ad acquistare almeno una cittadinanza⁹³. Lo status di cittadino è un diritto inalienabile di ciascun essere umano ed è fondamentale per poter esercitare libertà e diritti.

Chi non ha alcuna cittadinanza viene definito apolide ed è uno status che riguarda circa dieci milioni di persone nel mondo⁹⁴. L'apolidia è infatti la condizione in cui si trova una persona che “nessuno Stato considera come sua cittadina per l'applicazione della propria legislazione”⁹⁵. Questa condizione personale presuppone l'assenza di un elemento fondamentale nel diritto internazionale: il collegamento o la protezione tra un determinato soggetto e un determinato paese. I principali strumenti del diritto internazionale sulla tutela delle persone apolide sono la *Convenzione relativa allo statuto delle persone apolide* del 1954, ratificata in Italia nel 1962, e la *Convenzione sulla riduzione dell'apolidia* del 1961, ratificata in Italia nel 2015.

La prima definisce status e diritti degli apolide. La seconda indica quali siano gli strumenti idonei al contrasto e alla riduzione dell'apolidia.

92 Art. 15, Dichiarazione universale dei diritti umani.

93 Art. 24, c. 3, Patto sui diritti civili e politici.

94 United Nations High Commissioner for refugees (UNHCR), *UNHCR Global trends 2017*, 2018, pag. 51, disponibile su <http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf>

95 Art. 1, Convenzione relativa allo statuto delle persone apolide.

SCHEMA 7 - TIPI DI APOLIDIA

L'apolidia può essere di due tipi:

- Originaria, quando fin dalla nascita una persona non può essere considerata cittadina di alcuno Stato.
- Derivata, quando tale condizione tocca una persona in un momento successivo alla nascita

SCHEMA 8 - APOLIDIA: CATEGORIE

L'apolidia può essere ulteriormente suddivisa in altre due categorie.

- Apolidia *de jure*. Implica il riconoscimento dello status di apolide in seguito a un'apposita procedura.
- Apolidia *de facto*. Riguarda le persone impossibilitate ad ottenere il riconoscimento dello status di apolide o in possesso di una cittadinanza di uno Stato di cui non vogliono o non possono godere della protezione diplomatica.

L'apolidia può dunque sorgere in qualsiasi momento della vita di un individuo, e necessita di un accertamento effettivo di tipo negativo: occorre dimostrare di non possedere o di non poter possedere nessuna cittadinanza.

Si stima che in Italia circa quindicimila rom e sinti, tra cui molti giovani, siano a rischio apolidia⁹⁶. Questa condizione colpisce principalmente le persone giunte nel nostro paese dell'ex Jugoslavia tra gli anni '60 e '70 e i profughi dei Balcani costretti alla fuga dai conflitti degli anni '90. Gli Stati nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia in alcuni casi non hanno riconosciuto i rom e i sinti come loro cittadini per diversi motivi: distruzione degli uffici anagrafici di registrazione, nascita in uno Stato e residenza in un altro prima del trasferimento in Italia, cambio di maggioranza etnica nel precedente luogo di residenza successivamente alla risoluzione del conflitto, mancata ottemperanza al servizio militare, scelta politica del nuovo Governo etc.⁹⁷.

Questa condizione si è poi trasmessa alle nuove generazioni in Italia: persone residenti in Italia o bambini nati e cresciuti qui senza mai aver avuto un documento, cittadini jugoslavi con regolare documento non convertito in seguito alla dissoluzione dello Stato, familiari o parenti di cittadini italiani che non riescono a sanare la propria posizione in quanto privi di documento di identità, cittadini registrati all'anagrafe italiana con nomi diversi e quindi impossibilitati a ritirare la relativa documentazione⁹⁸.

La procedura per il riconoscimento dello status di apolide è lunga e complessa. Inoltre, nel corso degli anni la popolazione rom e sinti non ha ricevuto adeguate informazioni sull'opportunità di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

In Italia sono previste due procedure di accertamento dell'apolidia: una amministrativa e una giudiziaria, a seconda che l'istante sia in possesso o meno di alcuni requisiti.

96 Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, *Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di rom, sinti e camminanti in Italia*, 9/02/2011, pag. 23, disponibile su <http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20camminanti.pdf>

97 Senato della Repubblica - Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani, *Rapporto conclusivo dell'indagine sulla condizione di rom, sinti e camminanti in Italia*, 9/02/2011, pagg. 23 - 24, disponibile su <http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20camminanti.pdf>

98 Vedi nota 90.

La legislazione in materia di acquisto della cittadinanza da prendere in considerazione deve essere solo quella del paese, o dei paesi, con cui il richiedente abbia un legame significativo (ad esempio: nascita, discendenza, matrimonio o residenza abituale)⁹⁹.

Nella determinazione dello status di apolide, il richiedente beneficia dell'onere della prova attenuato: l'autorità italiana competente deve infatti cooperare nell'acquisizione della documentazione disponibile, tenendo in considerazione la difficoltà di produrre prove documentali sufficienti¹⁰⁰. Secondo l'UNHCR, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, lo status di apolide può essere certificato da diversi tipi di prove. Sono da preferire quelle ufficiali delle amministrazioni straniere o di soggetti esperti in materia.

99 UNHCR, *Manuale per la protezione delle persone apolide*, 2014, disponibile su <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57b6bff14>

100 UNHCR, *Manuale per la protezione delle persone apolide*, 2014, disponibile su <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=57b6bff14>. Si veda inoltre Perin G., *La tutela degli apolide in Italia. Scheda pratica*, 2017, disponibile su https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/07/2017_scheda-apolidia.pdf

BOX 5 - Le prove dell'apolidia¹⁰¹

Tra questi diversi tipi di prove vi sono:

1. deposizioni del richiedente;
2. risposta scritta dell'autorità straniera;
3. documenti di identità (certificato di nascita, stato civile, carta di identità, etc.);
4. documenti di viaggio, anche se scaduti (passaporto, titolo di viaggio, etc.);
5. documenti relativi alla domanda di cittadinanza o a conferma della cittadinanza (certificato di cittadinanza o di rinuncia alla cittadinanza);
6. risposte di altri Stati alle richieste di informazioni sulla cittadinanza del richiedente;
7. documentazione sul servizio militare;
8. certificati scolastici;
9. documentazione medica (libretto sanitario; libretto delle vaccinazioni);
10. titolo di soggiorno nel paese di residenza abituale;
11. documenti attinenti al paese di residenza (contratto di lavoro, titolo di proprietà, registri scolastici, etc.);
12. deposizioni giurate di conoscenti o della comunità di riferimento.

Le dichiarazioni rilasciate dai Consolati, infatti, sono estremamente rilevanti. Tuttavia, non sempre gli uffici consegnano un documento in cui sia chiaramente scritto che la persona non è cittadino di quel determinato Stato. A volte le dichiarazioni delle rappresentanze consolari riportano formule più generiche, come: “*il richiedente non risulta iscritto alle liste della popolazione come cittadino*”¹⁰². In questi casi, la domanda deve essere supportata dall'analisi della legislazione in materia di cittadinanza di ogni Stato di collegamento, che possa dimostrare che il richiedente non ha i requisiti per la normale procedura amministrativa di acquisizione della cittadinanza.

La valutazione delle prove non dovrebbe richiedere un accertamento oggettivo e rigoroso. Sarebbe invece opportuno raggiungere uno standard ragionevole, considerando ogni singolo caso nella sua specificità e le relative difficoltà della valutazione. Per questo motivo il valore delle testimonianze scritte e orali del richiedente può assumere un peso differente, a seconda della validità delle prove documentali.

A chi è riconosciuto lo *status* di apolide è rilasciato un permesso di soggiorno di cinque anni e ha diritto a un titolo di viaggio (Annex 19).

Dopo cinque anni di residenza legale e continuativa in Italia, l'apolide può fare richiesta di cittadinanza¹⁰³.

È previsto anche il rilascio di un permesso di soggiorno per “attesa apolidia” a favore di chi sia già titolare di un permesso di soggiorno. Tale permesso ha una durata pari a quella della procedura¹⁰⁴. Il documento va richiesto personalmente alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora (Annex 20).

101 Vedi nota 100.

102 Vedi nota 100.

103 Art. 9, c. 1, lett e), L. 91/1992.

104 Art. 11, c. 1, lett. c), DPR 394/1999.



Sono in possesso del mio atto di nascita e di documenti che provino la mia residenza in Italia

pag. 29

Non sono in possesso del mio atto di nascita e di documenti che provino la mia residenza in Italia

pag. 30



IL RICONOSCIMENTO DELL'APOLIDIA

La procedura amministrativa

La domanda deve essere presentata al Ministero dell'Interno o alla Questura - Ufficio immigrazione competente per il luogo di dimora o tramite raccomandata al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, e prevede solo il costo dell'eventuale spedizione postale. La durata complessiva del procedimento è di 350 giorni oppure di 895 nel caso in cui sia richiesto il parere della rappresentanza diplomatica o consolare o del Ministero degli affari esteri¹⁰⁵.

I documenti da presentare sono:

1. atto di nascita;
2. documentazione relativa alla residenza in Italia (iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, contratti di locazione etc.);
3. ogni documento rilevante per la procedura¹⁰⁶, atto a dimostrare lo stato di apolide.

L'amministrazione può chiedere ulteriori documenti a seconda dei casi. Vista la tipologia di documentazione richiesta, questa procedura sembra essere rivolta soprattutto ai destinatari di apolidia derivata o alle persone comunque presenti regolarmente sul territorio. Contro un eventuale rifiuto al riconoscimento è possibile presentare ricorso presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE del Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte d'appello ove dimora il richiedente. È ammesso il ricorso al gratuito patrocinio se vi sono i requisiti¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Tab. A, Decreto ministeriale (D.M.) - Ministero dell'Interno 142/2000.

¹⁰⁶ Art. 17, DPR 572/1993.

¹⁰⁷ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page

IL RICONOSCIMENTO DELL'APOLIDIA

La procedura giurisdizionale

Questa procedura non è disciplinata dalla legge, ma nel corso degli anni ha trovato l'avallo della giurisprudenza e a oggi è quella maggiormente utilizzata, poiché non richiede particolari requisiti né la presentazione di una prova documentale. Non è necessario aver intrapreso in precedenza la procedura amministrativa ma nel caso in cui essa sia stata intrapresa, la procedura giurisdizionale può anche costituire il secondo accertamento, successivo al rifiuto dell'amministrazione¹⁰⁸.

Trattandosi di un procedimento giurisdizionale, è indispensabile l'assistenza di un avvocato. Il richiedente dovrà pagare un contributo unificato di € 209,00¹⁰⁹ o, se in possesso dei requisiti, avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato¹¹⁰. Il ricorso va presentato alle sezioni specializzate in materia di immigrazione presso il Tribunale ordinario competente per il luogo di dimora.

Per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia si applicano le stesse disposizioni già enunciate. In ogni caso, il legale rappresentante può chiedere all'autorità giudiziaria di ordinare il rilascio del titolo di soggiorno nelle more del giudizio.

In caso di rigetto, è possibile presentare ricorso presso la Corte di appello competente anche avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

108 Art. 17, DPR 572/1993.

109 Art. 13, c. 3, DPR 115/2002.

110 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_7_2.page



IL RICONOSCIMENTO O L'ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

L'acquisizione o il riconoscimento della cittadinanza italiana sono strumenti efficaci per prevenire e ridurre l'apolidia e per regolarizzare il soggiorno sul territorio nazionale.

Bisogna tenere presente che il nostro sistema non è basato sul principio dello *jus soli*, quindi la sola nascita sul territorio italiano non è sufficiente.

La naturalizzazione è consigliabile a chi risiede in Italia in condizione di regolarità da un certo periodo di tempo o a chi è coniuge di un cittadino italiano.

La cittadinanza infatti può rappresentare una soluzione per risolvere l'irregolarità dell'intero nucleo familiare: i cittadini stranieri o apolidi, coniugi o familiari entro il II grado di cittadini italiani non possono essere espulsi se conviventi¹¹¹ e hanno diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari¹¹².

È previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (**Annex 21**) alle stesse condizioni del permesso di soggiorno per attesa apolidia¹¹³.

111 Art. 29, c. 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.

112 Art. 28, c. 1, lett. b), DPR 394/1999.

113 Art. 11, c. 1, lett. c), DPR 394/1999.



ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER NASCITA IN ITALIA (ELEZIONE)

Sono cittadini italiani gli stranieri nati in Italia e i cui genitori siano apolidi riconosciuti, ignoti o non possano trasmettere la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di origine¹¹⁴. Sono inoltre cittadini italiani gli stranieri nati nel nostro paese e che vi abbiano risieduto ininterrottamente fino al compimento del diciottesimo anno di età¹¹⁵. Questa seconda casistica è molto diffusa tra la popolazione rom e sinta.

Gli ufficiali dello Stato civile devono comunicare all'interessato la possibilità di esercitare tale diritto nei sei mesi precedenti il compimento dei diciotto anni. In mancanza della comunicazione, il diritto può essere esercitato anche successivamente e senza limitazioni di tempo¹¹⁶.

La legge richiede tre requisiti: 1) la dichiarazione di volontà o elezione della cittadinanza entro il diciannovesimo anno di età; 2) la residenza legale senza interruzioni; 3) la nascita in Italia. Il richiedente deve quindi recarsi presso il Comune di residenza e fornire copia dell'atto di nascita o semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione.

BOX 6 - La residenza legale ininterrotta e come dimostrarla

La dimostrazione della residenza legale senza interruzione fino alla maggiore età comporta alcuni problemi di interpretazione. La residenza legale infatti non coincide con la residenza anagrafica¹¹⁷ o con la regolarità del soggiorno dei genitori. La residenza richiesta dalla legge è quella effettiva, documentabile a prescindere dall'iscrizione anagrafica o dalla titolarità di permessi di soggiorno da parte dei genitori. In particolare modo, la legge esclude categoricamente che il minore nato in Italia risponda personalmente degli inadempimenti dei genitori o della Pubblica amministrazione, tra cui appunto la regolarità del soggiorno o l'iscrizione anagrafica. La documentazione idonea può consistere anche in certificati medici, certificati scolastici, certificati rilasciati dai servizi sociali, libretti delle vaccinazioni, atti riguardanti procedimenti giudiziari in cui è coinvolto il cittadino straniero etc.

Non sono richiesti un reddito adeguato o l'assenza di precedenti penali, come invece accade in altri casi di acquisizione della cittadinanza.

In caso di provvedimento positivo, il richiedente deve provvedere al pagamento del bollettino di € 250,00, da versare al conto corrente del Ministero dell'Interno - Dipartimento libertà civili e immigrazione - Cittadinanza¹¹⁸.

In caso di provvedimento di diniego da parte del Sindaco, è possibile presentare ricorso presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione del Tribunale ordinario competente.

114 Art. 1, c. 1, lett. b), L. 91/1992.

115 Art. 4, c. 2, L. 91/1992.

116 Art. 33, c. 2, DL 69/2013.

117 Art. 33, c. 1, DL 69/2013.

118 Art. 9 bis, c. 1, L. 91/1992.



ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA (NATURALIZZAZIONE)

L'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione presuppone la residenza regolare dell'interessato per un determinato periodo di tempo, variabile a seconda dei casi.

 RICHIEDENTE	ANNI DI RESIDENZA
Cittadino UE	4
Apolide riconosciuto o rifugiato	5
Beneficiario protezione sussidiaria o titolare permesso di soggiorno per protezione speciale o casi speciali	10
Cittadino non UE	10

La residenza legale implica l'iscrizione anagrafica continuativa, al contrario della residenza legale applicabile al minore nato in Italia. È quindi consigliabile munirsi del certificato storico della residenza, richiedibile presso qualsiasi Comune.

Il richiedente deve inoltre dimostrare che nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda della cittadinanza ha percepito annualmente un reddito lordo di €8.263,61¹¹⁹. L'importo aumenta a €11.362,05 se con coniuge a carico. Per ogni ulteriore familiare a carico, c'è un'aggiunta di €516,00.

¹¹⁹ Tale importo minimo richiesto è cumulabile con il reddito di ogni altro familiare a carico.

Eventuali precedenti penali o procedimenti penali in corso possono essere oggetto di valutazione delle autorità. In questo caso, infatti, l'acquisto della cittadinanza non è automatico ma si basa su una concessione, dopo aver valutato la pericolosità sociale dell'individuo e il suo grado di inserimento sociale.

La domanda si presenta tramite procedura telematica nel portale dedicato sul sito del Ministero dell'Interno¹²⁰ (Annex 22).

Il richiedente deve inoltre dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. All'atto della presentazione della domanda è necessario allegare un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o paritario ovvero da un ente certificatore riconosciuto¹²¹.

L'esame dell'istanza deve concludersi entro quattro anni¹²².

In caso di controversie in materia di acquisizione della cittadinanza sono competenti le sezioni specializzate in diritto dell'immigrazione presso il Tribunale ordinario.

¹²⁰ <https://cittadinanza.dlci.interno.it>

¹²¹ Art. 9.1, L. 91/1992

¹²² Art. 9-ter, c. 1, L. 91/1992.

ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

Il coniuge di un cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo due anni di residenza legale o dopo tre anni dalla celebrazione del matrimonio se residente all'estero (**Annex 22**).

I termini sono dimezzati se sono presenti figli nati o adottati dai coniugi.

Il vincolo matrimoniale deve permanere almeno fino all'adozione del decreto di accoglimento: nel caso di uno scioglimento, di un annullamento, di una cessazione degli effetti civili del matrimonio o di una separazione personale, la procedura non giungerà a buon esito. La mera separazione di fatto, come il mancato rispetto dell'obbligo di convivenza derivante dal matrimonio, non è invece fattore di esclusione per la concessione della cittadinanza.

Le modalità per presentare l'istanza sono le stesse dell'acquisto per naturalizzazione.



ANNEX

ANNEX 1 SOGGIORNO CITTADINO UE - LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO (pag. 14)

- 1) Documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale italiano rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) documentazione relativa all'attività lavorativa.

Per i lavoratori subordinati: ultime buste paga o ricevute di versamento dei contributi INPS per i collaboratori domestici ovvero il contratto di lavoro, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro circa l'attualità del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori autonomi: copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero certificato attribuzione partita IVA, autorizzazioni o licenze quando previste etc.

- 5) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 2 SOGGIORNO CITTADINO UE - STUDIO (pag. 14)

- 1) Documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale italiano rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto;
- 5) documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno;
- 6) polizza assicurativa che copra le spese sanitarie o iscrizione al SSN;
- 7) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 3 SOGGIORNO CITTADINO UE - AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA (pag. 14)

- 1) Documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale italiano rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno;
- 5) polizza assicurativa che copra le spese sanitarie o iscrizione al SSN;
- 6) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 4 SOGGIORNO CITTADINO UE - Unità familiare (pag. 14)

Se il familiare è cittadino UE:

- 1) Documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica;
- 3) documento che attesti la qualità di familiare o di familiare a carico;
- 4) dichiarazione di dimora abituale;
- 6) marca da bollo da € 16,00.

Se il familiare non è cittadino UE:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio) e visto di ingresso, se necessario;
- 2) documento rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare;
- 3) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica;
- 4) 4 foto formato tessera;
- 5) dichiarazione di dimora abituale;
- 6) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 5 SOGGIORNO CITTADINO UE - Atri familiari (pag. 14)

Se il familiare è cittadino UE:

- 1) Documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica;
- 3) documento che attesti la qualità di familiare o di familiare a carico;
- 4) dichiarazione di dimora abituale;
- 6) marca da bollo da € 16,00.

Se il familiare non è cittadino UE:

- 1) Documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio) e il visto di ingresso se necessario;
- 2) documento rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare; ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo stato;
- 3) autodichiarazione del cittadino UE della qualità di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza dei gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino UE;
- 4) polizza assicurativa che copra le spese sanitarie o iscrizione al SSN;
- 5) autodichiarazione del cittadino UE della disponibilità di risorse sufficienti per sé e per il familiare o convivente;
- 6) dichiarazione di dimora abituale;
- 7) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 6 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Richiesta asilo

(pag. 20)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) dichiarazione di domicilio;

Rinnovo

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) permesso di soggiorno scaduto in originale;
- 3) dichiarazione di domicilio.

Se è stato presentato ricorso occorrono anche:

- 3) data di fissazione dell'udienza;
- 4) pagina introduttiva del ricorso con ruolo generale;
- 5) dichiarazione di autenticità dell'avvocato.

ANNEX 7 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Status di Rifugiato

(pag. 20)

- 1) marca da bollo da € 16,00;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) copia decreto della Commissione territoriale;
- 4) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 5) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;

Per il titolo di viaggio:

- 1) pagamento bollettino postale € 42,50;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 8 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Protezione Sussidiaria

(pag. 20)

- 1) marca da bollo da € 16,00;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) copia decreto della Commissione territoriale;
- 4) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 5) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare.

Per il titolo di viaggio:

- 1) pagamento bollettino postale € 42,50;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 9 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Protezione Speciale

(pag. 20)

- 1) marca da bollo da € 16,00;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) copia decreto della Commissione territoriale;
- 4) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 5) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare.

ANNEX 10 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Protezione sociale

(pag. 23)

- 1) proposta di rilascio da parte dei Servizi Sociali degli enti locali o delle associazioni, enti e altri organismi iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero o parere favorevole del Procuratore della Repubblica;
- 2) partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale;
- 3) dichiarazione del cittadino straniero che si impegna ad aderire e rispettare il suddetto programma;
- 4) dichiarazione del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato di accettazione degli impegni;
- 5) 4 foto formato tessera;
- 6) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 7) marca da bollo da € 16,00;
- 8) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare.

ANNEX 11 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Protezione sociale per stranieri dismessi da istituti di pena (pag. 23)

- 1) Richiesta alla Questura - Ufficio immigrazione o proposta del procuratore della Repubblica o del Giudice di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni;
- 2) Termine pena;
- 3) Documentazione attestante l'aver partecipato a un programma di assistenza o integrazione sociale;
- 4) 4 foto formato tessera;
- 5) marca da bollo da € 16,00;
- 6) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 7) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare.

ANNEX 12 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Protezione sociale per vittime di violenza domestica (pag. 23)

- 1) proposta da parte dell'Autorità Giudiziaria o relazione dei Servizi Sociali che evidenzino la violenza o l'abuso;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) marca da bollo da € 16,00;
- 4) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 5) fotocopia passaporto e originale in visione;
- 6) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare.

ANNEX 13 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Protezione sociale per sfruttamento lavorativo (pag. 24)

- 1) denuncia nei confronti del datore di lavoro;
- 2) pronuncia del Procuratore della Repubblica se richiesto direttamente dal lavoratore;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) marca da bollo da € 16,00;
- 4) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 5) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 6) fotocopia passaporto e originale in visione.

ANNEX 14 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Cure mediche (pag. 24)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) marca da bollo da € 16,00;
- 3) fotocopia passaporto e originale in visione;
- 4) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 5) documentazione sanitaria attestante i gravi motivi di salute;
- 6) pagamento bollettino postale da € 30,46.

ANNEX 15 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Cure mediche per gravidanza (pag. 24)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) marca da bollo da € 16,00;
- 3) fotocopia passaporto e originale in visione;
- 4) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 5) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 6) documentazione medico attestante stato di gravidanza e data presunta del parto.

ANNEX 16 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Calamità (pag. 24)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) marca da bollo da € 16,00;
- 3) fotocopia passaporto e originale in visione;
- 4) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 5) pagamento bollettino postale da € 30,46.

ANNEX 17 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Atti di particolare valore civile (pag. 24)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) marca da bollo da € 16,00;
- 3) fotocopia passaporto e originale in visione;
- 4) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 5) pagamento bollettino postale da € 30,46.

ANNEX 18 SOGGIORNO CITTADINO NON UE - Assistenza minore (pag. 25)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) marca da bollo da € 16,00;
- 3) fotocopia passaporto e originale in visione;
- 4) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 5) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 6) pronuncia del Tribunale per i minorenni.

ANNEX 19 APOLIDIA (pag. 28)

- 1) marca da bollo da € 16,00;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) dichiarazione di riconoscimento dello status di apolide del Ministero dell'Interno o del Giudice;
- 4) pagamento bollettino postale da € 30,46;
- 5) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;

Per il titolo di viaggio:

- 1) pagamento bollettino postale da € 42,50;
- 2) 4 foto formato tessera;
- 3) marca da bollo da € 16,00.

ANNEX 20 ATTESA APOLIDIA (pag. 28)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) marca da bollo da € 16,00;
- 3) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 4) documentazione attestante domanda di riconoscimento dello status di apolide;
- 5) permesso di soggiorno in corso di validità.

ANNEX 21 ATTESA CITTADINANZA (pag. 31)

- 1) 4 foto formato tessera;
- 2) marca da bollo da € 16,00;
- 3) dichiarazione del luogo dove si intende soggiornare;
- 4) documentazione attestante domanda di acquisizione della cittadinanza italiana;
- 5) permesso di soggiorno in corso di validità.

ANNEX 22 RICHIESTA CITTADINANZA (pag. 33)

Documenti per la richiesta della cittadinanza italiana per residenza:

- 1) Compilazione modulistica del sito: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>;
- 2) Estratto dell'atto di nascita tradotto e rilasciato secondo le istruzioni contenute nel modello di domanda;
- 3) Certificato penale del paese d'origine e di eventuali paesi terzi di residenza;
- 4) Fotocopia del passaporto in corso di validità;
- 5) Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. Per i cittadini comunitari fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente da richiedere al Comune di residenza;
- 6) Modello CU, Unico e modello 730 degli ultimi 3 anni;
- 7) Copia versamento del contributo di € 250,00 da effettuare su c/c n.809020 intestato a: Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza, con la causale: cittadinanza – contributo cui all'art.1 co.12 legge 15 luglio 2009 n.94.

I cittadini stranieri rifugiati politici e gli apolidi:

- 1) se non possiedono estratto di nascita possono presentare a sostituzione l'atto di notorietà da richiedere e redigere presso la cancelleria del Tribunale competente territorialmente;
- 2) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà da redigere presso il Comune di residenza;
- 3) certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;

- 4) fotocopia del passaporto;
- 5) fotocopia del permesso di soggiorno;
- 6) fotocopia dei documenti fiscali;
- 7) fotocopia della ricevuta contributiva di € 250,00;

Documenti per la richiesta della cittadinanza italiana per matrimonio (pag. 34):

- 1) Compilazione modulistica del sito: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>;
- 2) Estratto di nascita tradotto in italiano e legalizzato;
- 3) Certificato penale del paese d'origine e di eventuali paesi terzi di residenza;
- 4) Fotocopia del passaporto in corso di validità;
- 5) Fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari. Per i cittadini comunitari fotocopia dell'attestazione di soggiorno permanente da richiedere al Comune di residenza;
- 6) Copia versamento del contributo di € 250,00.

CONTATTI DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI A ROMA CHE SI SONO OCCUPATE E SI OCCUPANO DI ROM E SINTI SUL PIANO LEGALE

Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti del Comune di Roma

https://www.comune.roma.it/pcr/it/uff_spec_rom_sinti_caminanti.page

UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

<https://www.unhcr.it/chi-siamo/contatti>

UNAR Ufficio antidiscriminazioni razziali

<http://www.unar.it/>

A buon diritto Onlus

<https://www.abuondiritto.it/>

Associazione 21 luglio

<http://www.21luglio.org/21luglio/>

Asgi, Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

<http://www.asgi.it/>

Comunità di Sant'Egidio Solidarietà nomade

<https://www.santegidio.org/>

Focus - Casa dei diritti sociali

<http://www.dirittisociali.org/>

Fondazione Romani Italia

<http://www.fondazioneromani.eu/>

Popica onlus

<http://www.popica.org/>

Roma' onlus

<http://www.romaonlus.it/>

un progetto di



finanziato con fondi pubblici del dipartimento per le pari
opportunità - bando A.P.A.D.





A BUON
DIRITTO
Quaderni

N.3 - NOVEMBRE 2018

PASSO DOPO PASSO

*Vademecum per la regolarità
del soggiorno di rom e sinti*